

Oggetto: Piano Urbanistico Attuativo Scheda Norma 6.6 del Regolamento Urbanistico. Art. 111 della legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65. Adozione

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso:

- che il Comune di Empoli è dotato di Piano Strutturale, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 43 del 30 marzo 2000, successivamente variato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 72 del 4 novembre 2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana numero 5 del 30 gennaio 2013.
- Che il Comune di Empoli, decorsi oltre cinque anni dalla approvazione del primo Regolamento urbanistico ha provveduto con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 72 del 4 novembre 2013 sopra citata ad approvare il secondo Regolamento Urbanistico;
- Che nelle more di approvazione del secondo regolamento urbanistico avviato con deliberazione della Giunta Comunale numero 180 del 24 novembre 2010, le previsioni a carattere espropriativo e le previsioni relative a Piani Urbanistici Attuativi (di seguito anche "P.U.A.") di iniziativa privata per i quali non si sono formati i presupposti per la loro attuazione hanno perso efficacia;
- che nel periodo ricompreso dalla data di perdita di efficacia del primo regolamento urbanistico (27 gennaio 2010) ed la data di entrata in vigore del secondo regolamento urbanistico è emersa la necessità di procedere alla verifica delle previsioni alla luce delle risultanze dello stato di attuazione del primo Regolamento Urbanistico e la necessità di disciplinare le parti di territorio per le quali, in seguito alla perdita di efficacia delle previsioni, fosse necessario un maggior dettaglio normativo;
- che a tal fine con deliberazione numero 28 del 10 marzo 2011 la Giunta Comunale ha approvato un avviso pubblico per la selezione di proposte di P.U.A. da attivare nelle more di formazione del nuovo Regolamento Urbanistico mediante apposita variante definita "variante anticipatoria", al fine di favorire la ripresa economica e le attività riconducibili all'edilizia;
- che in data 14 marzo 2011 è stato pubblicato l'avviso pubblico sopra richiamato con invito ai soggetti interessati a presentare le proposte di P.U.A. entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione;
- che, entro i termini di presentazione, sono pervenute in totale numero 8 (otto) proposte di P.U.A., tra cui la proposta relativa al P.U.A. 6.6;
- che, nel caso della proposta di PUA 6.6, si tratta di una proposta mutuata da un piano attuativo già presentato, che ha successivamente perso efficacia non essendo stata sottoscritta la convenzione nei termini di legge;
- che tale proposta è stata ammessa dalla Commissione tecnica appositamente nominata con deliberazione della Giunta Comunale numero 56 del 4 maggio 2011;

- che con deliberazione n. 4 dell'11 gennaio 2012 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare la graduatoria relativa alle proposte di PUA presentate e la proposta di PUA 6.6 risulta inserita in suddetta graduatoria;
- che in conseguenza di tale operazione l'A.C. ha espresso l'intenzione di riconfermare i P.U.A di cui alle proposte selezionate, compreso il P.U.A. 6.6, rimettendo la definizione delle modalità di attuazione degli stessi a specifici accordi procedurali, da sottoscrivere ad opera dei soggetti proponenti, le cui bozze sono state approvate con Deliberazione G.C. n. 4/2012;
- che l'accordo procedimentale relativo al Piano Urbanistico Attuativo 6.6 è stato sottoscritto in data 30 gennaio 2012;
- che la riconferma delle previsioni compreso il P.U.A. 6.6 ha richiesto l'adozione di una apposita variante (c.d. "variante anticipatoria") al vigente Regolamento urbanistico ex artt. 16 e 17 n. 1 L.R. n. 1/2005;
- che tale variante è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23 luglio 2012 e definitivamente approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 19 dicembre 2012;
- che all'interno del procedimento di elaborazione, adozione e approvazione della suddetta variante è stato ricompreso il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e quindi sottoposta la variante, ad opera dell'autorità competente, alla preventiva verifica di assoggettabilità della significatività degli effetti ambientali, secondo le disposizioni di cui all'art. 22 e 23 della legge regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10 e ss.mm.ii.;
- che con avviso pubblico del 27 febbraio 2012 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 11 della LRT 1/2005;
- che sono stati espletati tutti gli adempimenti preliminari, nonché effettuate tutte le verifiche di cui all'art. 22 della LRT 10/2010;
- che il procedimento di verifica di assoggettabilità si è concluso, dando atto con apposito provvedimento - determinazione dirigenziale n. 598 del 27/06/2012 - redatto e sottoscritto dall'autorità competente Arch. Edo Rossi, dell'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D. Lgs 152/2006 e dell'art. 5, comma 3 della LRT 12 febbraio 2010, n. 10;
- che in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, sancito all'art. 5 bis, comma 2 della LRT 10/2010, non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i Piani attuativi, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali;
- che il P.U.A. 6.6 rientra nell'ambito applicativo di suddetto articolo e come tale non è soggetto né a VAS né a verifica di assoggettabilità, in quanto conforme alla proposta esaminata nell'ambito del procedimento di approvazione della c.d. "variante anticipatoria", precedentemente valutata sotto il profilo ambientale;
- che la previsione di Piano di recupero è stata reinserita nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 4 novembre 2013, con la quale è stato definitivamente approvato, ai sensi dell'art. 17 della LRT 1/2005, il secondo Regolamento Urbanistico; quest'ultimo già sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del Regolamento urbanistico, dal parere motivato e dalla

dichiarazione di sintesi (Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 04/11/2013, vista anche la Determinazione dirigenziale n. 769 del 18/09/2013 (parere finale VAS autorità competente);

- Che tale scelta è stata assunta in considerazione del ruolo strategico che ricopre l'area ed il suo recupero, considerata la sua ubicazione nel centro urbano del capoluogo.

Considerato che rispetto alle valutazioni ambientali strategiche già effettuate in sede di approvazione del Piano strutturale e del Regolamento urbanistico, risultano cogenti le discipline e le salvaguardie derivanti dai seguenti atti che si sono formati successivamente:

- ✓ Deliberazione del consiglio provinciale n. 1 del 10/01/2013 “Approvazione del Procedimento di revisione del Piano territoriale di coordinamento provinciale”;
- ✓ Deliberazione Consiglio regionale 2 luglio 2014, n. 58 “Adozione dell'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico”;
- ✓ Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”.

Che a tal proposito:

- la coerenza del Piano di recupero in oggetto previsto dal 2° Regolamento urbanistico è stata valutata in base alla Deliberazione del consiglio provinciale n. 29 del 20/02/2012 “Adozione del Procedimento di revisione del Piano territoriale di coordinamento provinciale” (PTCP), e che, in conseguenza della successiva Deliberazione del consiglio provinciale n. 1 del 10/01/2013 “Approvazione del Procedimento di revisione del Piano territoriale di coordinamento provinciale”, si è ritenuto necessario verificare la coerenza interna del Piano di recupero in oggetto con gli indirizzi specifici del PTCP per le aree dismesse.
- la coerenza del Piano di recupero in oggetto previsto dal 2° Regolamento urbanistico è stata valutata in base alla Deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n.72 “Approvazione del Piano di indirizzo territoriale” (PIT), e che in conseguenza della successiva Deliberazione del Consiglio regionale 2 luglio 2014, n. 58 “Adozione dell'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico”, si è ritenuto necessario verificare la coerenza interna del Piano di recupero in oggetto con gli indirizzi, obiettivi, direttive, prescrizioni e salvaguardie eventualmente applicabili all'ambito considerato.
- il Piano strutturale ed Regolamento urbanistico del Comune di Empoli sono stati approvati sotto la vigenza della legge regionale 1/2005, prima della data di entrata in vigore della L.R. n. 65/2014 (deliberazione Consiglio Comunale n. 72 del 4 novembre 2013), la quale tuttavia all'art. 228 “Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati”, stabilisce che decorsi tre anni dall'approvazione della suddetta legge e comunque fino all'adozione del nuovo piano strutturale o del nuovo piano

operativo, restano comunque ammessi gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati la cui convenzione sia stata sottoscritta.

- ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6 della legge 1/2005 risultano efficaci le previsioni contenute nel Regolamento urbanistico vigente fino alla data 3/11/2018;
- le valutazioni ambientali hanno stabilito che ricorrevano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della L.1150/1942 in merito all'esclusione dei piani attuativi dal procedimento di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica, fermo restando la verifica delle condizioni di cui all'art. 12 co. 6 del D.lgs n. 152/2006;
- per i combinati disposti dell'Art. 5bis, c. 2 e dell' Art. 5 c. 4 bis della L.R.n. 10/2010 con specifico rinvio all'Art. 12, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 sono stati sottoposti a verifica i soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.
- per il Piano di recupero in oggetto sono stati valutati, in particolar modo, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06, i soli effetti significativi sull'ambiente eventualmente derivabili dalla ri-valutazione delle scelte strategiche già assunte ed il relativo quadro delle coerenze e congruità ai vari livelli alla luce dell'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico adottato con Deliberazione Consiglio regionale 2 luglio 2014, n. 58 i cui indirizzi, disciplina e prescrizioni, possono avere effetti diretti sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché sulla gestione ed attuazione degli stessi, relativamente allo specifico ambito territoriale del Comune di Empoli.
- con Determina dirigenziale n. 293 dell'8 aprile 2015 l'Autorità Competente per la Valutazione ambientale strategica, si è espressa sull'assoggettabilità della proposta di Piano di Recupero in oggetto alla VAS, sulla base del Documento di la verifica delle disposizioni dell'art. 5 comma 4 bis L.R. 10/2010 e dell'art. 12 Comma 6 D.Lgs 152/2006 redatto dal Settore III Politiche Territoriali del Comune di Empoli, escludendo il Piano di recupero in oggetto dalla procedura di VAS.

Tutto quanto premesso e considerato,

Rilevato:

Che dalla verifica compiuta sui contenuti di norme, discipline e prescrizioni sopravvenute dall'approvazione del 2° RUC, confrontata con le azioni previste nel piano attuativo in oggetto, emerge che:

- ricorrono le condizioni per l'esclusione del Piano di Recupero dal procedimento di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 della L.1150/1942.
- non ricorrono le condizioni di cui all'art. 12 co. 6 del d.lgs n. 152/2006 in quanto il Piano proposto non ha effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.
- non sono stati introdotti ulteriori effetti sull'ambiente rispetto a quanto già valutato e considerato con la VAS del 2° RUC, e pertanto non è necessario attivare i relativi nuovi procedimenti;
- non sono stati inseriti elementi di tutela ambientale che vadano a implicare profili di incoerenza del piano attuativo rispetto a strumenti normativamente sovraordinati;
- l'approvazione del piano attuativo non comporta nuove previsioni urbanistiche o rivisitazioni quantitative del dimensionamento del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigenti, né l'avvio del procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 327/2001;
- l'iter istruttorio non ha rilevato contrasti con le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti;
- risultano specificatamente valutati gli elementi di fattibilità tecnica, la congruità con i criteri di gestione dell'area relativamente alle destinazioni d'uso proposte, la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e la coerenza con il Regolamento urbanistico e i piani di settore;

Che ai sensi degli 37-38 della LRT 65/2014 è stato istituito il Garante dell'informazione della partecipazione, nominato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 25 marzo 2015, nella persona della dott.ssa Romina Falaschi, le cui funzioni, in attesa di una specificazione regionale, sono disciplinate dagli articoli suddetti e da apposito regolamento comunale, approvato sotto la vigenza della legge regionale 1/2005 con Deliberazione di C. C. n. 4 del 23 gennaio 2006.

Vista la relazione di accompagnamento redatta dall'Istruttore tecnico direttivo del Settore III Politiche Territoriali - Arch. Andrea Bonatti, in qualità di Responsabile del Procedimento (**Allegato A**);

Visto il Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 comma 2 della legge regionale 65/2014 (**Allegato B**);

Visto il Piano Urbanistico Attuativo come redatto a cura e firma dell'arch. Barbara Cerbioni;

Preso atto:

Che il P.U.A si compone dalla seguente documentazione che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "C", come di seguito specificata:

TAVOLE

- *Tavola 1 Riferimenti cartografici*

- *Tavola 2 Rilievo celerimetrico*
- *Tavola 3 Stato Attuale – Piante*
- *Tavola 4 Stato attuale – Prospetti*
- *Tavola 5 Stato attuale – Prospetti*
- *Tavola 6 Stato attuale – Prospetti*
- *Tavola 7 Rilievo fotogrammetrico*
- *Tavola 8 Demolizioni*
- *Tavola 9 Stato di Progetto – Planimetria generale*
- *Tavola 10 Stato di Progetto – Parametri urbanistici*
- *Tavola 11 Stato di Progetto – Calcolo e verifica S.U.L.*
- *Tavola 12 Stato di Progetto – Calcolo delle superfici da destinare a verde pubblico.*
- *Tavola 13 Stato di Progetto – Calcolo e verifica delle superfici da destinare a parcheggio pubblico*
- *Tavola 14 Stato di Progetto – Sezioni tipologiche e verifica altezza massima*
- *Tavola 15 Stato di Progetto – Viabilità e sezioni stradali*
- *Tavola 16 Stato di Progetto – Schema di impianto di illuminazione pubblica ed ubicazione nuova cabina E.N.E.L.*
- *Tavola 17 Stato di Progetto – Schema di smaltimento reflui*
- *Tavola 18 Stato di Progetto – Rete adduzione acqua e distribuzione gas*
- *Tavola 19 Proprietà catastali*
- *Tavola 20 Layout del cantiere*
- *Tavola 21 Unità minime d'intervento*
- *Tavola 22 Planimetria indicante le zone e le profondità di scavo presunto*
- *Tavola 23 Planimetria saggi archeologici*
- *Tavola 24 Viste prospettiche*

RELAZIONI

- *Regole per la Tutela Ambientale*
- *Relazione storico-urbanistica*
- *Relazione agronomica*
- *Piano di caratterizzazione*
- *Relazione tecnico-illustrativa del progetto*
- *Valutazione previsionale di clima acustico*
- *Relazione geologica e sismica*
- *Relazione sul rischio idraulico*
- *Computo metrico Opere di Urbanizzazione Pubbliche*

PARERI PREVENTIVI

- *Nulla Osta Preventivo per la rete Telecom*
- *Parere preventivo per saggi archeologici*

DICHIARAZIONI

- *Dichiarazioni sostitutive atti di notorietà*
- *Dichiarazione di Conformità L.13/89, D.M. 236/89 - D.P.R. 503/96 – Dpgr 29/07/09 N.41/R*
- *Legittimità appartamento in cessione*
- *Scheda Norma PUA 6.6*

- *Norme Tecniche di attuazione del piano*
- *Schema Convenzione*

Che l'intervento è disciplinato dalla Scheda n° 6.6, allegato "Schede norma per le aree soggette a piano attuativo" del Regolamento Urbanistico vigente e soggetto a Ristrutturazione urbanistica tramite Piano di Recupero (P.d.R.).

Che l'obiettivo generale dell'intervento è il recupero funzionale e formale alla città di uno spazio nevralgico per Pontorme con un'operazione di ristrutturazione urbanistica che non consente l'inserimento di nuove funzioni industriali per ricreare al loro posto un'edilizia residenziale ed introdurre funzioni pregiate;

Che il vigente Regolamento urbanistico classifica, l'area ove ricade l'intervento, nella zona urbanistica Br, corrispondente a edifici, complessi edilizi ed aree che, sulla base di riscontrate particolari condizioni di incoerenza morfologica o degrado o di accertate necessità di interventi coordinati complessi, sono obbligatoriamente soggetti a piano di recupero;

Che si tratta di aree assimilabili alle zone B residue sature in cui sono presenti diverse funzioni spesso tra loro incoerenti o dove sia presenti fenomeni di dismissione del patrimonio edilizio esistente;

Che ai sensi del Regolamento Regionale 53/R, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 ottobre 2011, le indagini geologiche, idrauliche e sismiche sono state depositate alla Regione Toscana, Ufficio Genio Civile di Firenze, che ha assegnato all'istanza, in data 10 aprile 2015, il n. 3210 di deposito;

Che in data 23 aprile 2015 il P.U.A., come proposta, è stato sottoposto all'esame della competente commissione consigliare;

Che in conseguenza delle verifiche condotte e agli effetti da esso indotti di carattere ambientale, socioeconomico e di assetto del territorio, si sono formati i presupposti per l'adozione del P.U.A. in oggetto, in conformità ai disposti di cui all'art. 111 della legge regionale 65/2014 "Approvazione dei piani attuativi";

Richiamate:

- La parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;
- La legge regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 smi;
- La legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65;
- La deliberazione della Giunta Comunale del 15 aprile 2015, n. 42, con la quale la giunta ha proposto al consiglio comunale l'approvazione del piano attuativo in oggetto;
- il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" riguardo alle

- specifiche determinazioni in merito ai documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, alla loro forma ed efficacia, nonché alla firma digitale;
- il D.Lgs. n° 82 del 7.03.2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m. i. ed in particolare il comma 2 dell’art. 21 che recita: *“Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 20 comma 3, che garantiscano l’identificabilità dell’autore e l’integrità e immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile”*; il comma 1 dell’art. 23 ter che recita: *“Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”*;

Considerato che il Piano urbanistico attuativo è composto da un gran numero di elaborati;

Valutata pertanto l’inopportunità di produrre in versione cartacea l’intera serie di documenti che costituiscono il piano attuativo, ed eccezione di n. 1 (una) copia;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore III Politiche Territoriali Arch. Marco Carletti, che entra a far parte del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come certificato nell’Allegato del presente deliberato dal Responsabile della Ragioneria, che entra a far parte del presente provvedimento;

Preso atto della discussione consiliare e delle dichiarazioni di voto, legalmente rese dai Consiglieri presenti, riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

Con il seguente esito delle votazioni:

Presenti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

d e l i b e r a

1. Di adottare ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65, il Piano Urbanistico Attuativo n. 6.6, composto dagli elaborati citati in narrativa e allegati alla presente deliberazione sotto la lettera “C”, redatti in formato digitale.pdf debitamente sottoscritti con firma digitale, depositati in atti nel fascicolo d’ufficio quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di prendere atto della relazione redatta dal Responsabile del Procedimento - arch. Andrea Bonatti (**Allegato A**) con la quale si accerta e certifica che il procedimento di formazione del Piano Urbanistico attuativo si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, ed attesta la sua coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale sovra ordinati;
3. Di prendere atto del rapporto redatto dal Garante della informazione e della partecipazione - Dott.ssa Romina Falaschi (**Allegato B**), in merito alle iniziative poste in essere al fine di assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati al procedimento di formazione del piano in oggetto;
4. Di dare atto che la bozza di deliberazione comprensiva dei relativi allegati è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio";
5. Di dare atto che il Piano Urbanistico Attuativo sarà trasmesso alla Regione, alla Città Metropolitana e all'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa;
6. Di dare atto che il Piano attuativo verrà depositato presso gli uffici della Amministrazione Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul Burt di apposito avviso, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune; e verrà reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune alla sezione "Garante della comunicazione";
7. Di specificare che, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l'Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione del piano attuativo, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate;
8. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
9. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, la certificazione del Responsabile della Ragioneria, che attesta che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di concludere quanto prima la procedura di approvazione della Piano attuativo;

Con successiva votazione e con voti :

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.